

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE
TRA
L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA
M. ALEANDRI
e
L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie C.F./P.IVA 00206200289, con sede legale in Legnaro (PD), Viale dell'Università 10, CAP 35020, PEC: izsvenezie@legalmail.it, nella persona del Prof. Daniele Bernardini, in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante, nato a Prato il 19/06/1948, codice fiscale BRN DNL 48H19 G999C, domiciliato per la sua carica presso la sede di Legnaro (PD), (in seguito per brevità denominato "Istituto" e/o "IZSVe");

E

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri, CF 00422420588 e Partita IVA 00887091007, con sede legale in Roma, Via Appia Nuova n. 1411, CAP 00178, PEC: izslt@legalmail.it, nella persona del Dott. Ugo Della Marta, in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante, nato a Basilea(CH) il 14.06.1962, codice fiscale DLLGUO62H14Z133H, domiciliato per la sua carica presso la sede di Roma (in seguito per brevità denominato "IZSLT")

di seguito denominate separatamente anche "la Parte" e congiuntamente "le Parti"

PREMESSO CHE

- l'IZSVe e l'IZSLT - enti sanitari di diritto pubblico - costituiscono strutture di eccellenza per l'intero sistema sanitario nazionale e possiedono una consolidata esperienza di ricerca che garantisce l'affidabilità scientifica delle proprie strutture;
- rientrano tra i compiti istituzionali dell'IZSVe e dell'IZSLT- tra l'altro - l'effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome e di enti pubblici e privati;
- presso l'IZSVe è stato istituito con Decreto del Ministero della Sanità del 13.2.2003 il Centro di Referenza Nazionale per l'Apicoltura, struttura impegnata nel contrasto delle malattie dell'alveare e nello studio ed elaborazione di protocolli per la salvaguardia del patrimonio apistico e dei prodotti dell'alveare;

- presso l'IZSLT è attivo un laboratorio di apicoltura che negli anni ha acquisito esperienza nazionale ed internazionale nell'ambito della diagnostica, della ricerca e della formazione delle malattie delle api e dei prodotti dell'alveare;
- presso l'IZSVe è stato istituito nell'anno 2012 il Centro Specialistico Ittico (di seguito CSI) con l'obiettivo di offrire un'unica organizzazione funzionale alle attività dell'IZSVe nel settore ittico;
- il CSI promuove la ricerca sperimentale su eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive e diffusive delle specie ittiche, garantisce l'attività laboratoristica e la consulenza tecnico-scientifica per il miglioramento dell'igiene dei prodotti ittici, coordina le attività di interesse veterinario demandate dalle Regioni o dalle Province autonome, oppure, dallo Stato nel campo della ittiopatologia e promuove corsi di formazione e aggiornamento in ittiopatologia del personale del Servizio Sanitario Nazionale;
- l'IZSLT con Deliberazione del Direttore Generale n. 145 del 28.03.2017 ha istituito la *Piattaforma mare ed acque interne* a cui afferiscono, le attività del "laboratorio di ittiopatologia di Pisa e del "laboratorio di ittiopatologia, controllo e sicurezza dei prodotti della pesca" di Roma con l'obiettivo di integrare in una logica di "One Health" le proprie competenze con quelle di altri Enti pubblici, Università e soggetti privati;
- con la stipula del presente Accordo Quadro le Parti intendono avviare un rapporto di collaborazione diretto a promuovere il reciproco scambio delle conoscenze tecnico-scientifiche, in funzione dello sviluppo di sinergie atte a favorire il raggiungimento dei rispettivi obiettivi istituzionali in aree di attività di ricerca di comune interesse e in particolare nel settore dell'apicoltura e dell'acquacoltura;
- l'art. 15 della L. n. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Tutto quanto sopra esposto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2. OGGETTO

Le Parti s'impegnano alla collaborazione reciproca per la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività scientifiche e programmi anche attraverso l'attivazione di progetti di ricerca, l'organizzazione di corsi di formazione, la promozione e l'attivazione di altre iniziative di interesse comune alla promozione della salute pubblica, basate su un'equa compartecipazione.

A tal scopo, le Parti s'impegnano fin d'ora ad operare nello spirito di massima collaborazione e a scambiare tutte le informazioni tecniche e scientifiche necessarie per il corretto svolgimento degli impegni previsti dal presente accordo.

ART. 3. CONVENZIONI ATTUATIVE

La collaborazione e la cooperazione di cui all'art. 2 potrà essere concretizzata anche tramite le successive convenzioni attuative che disciplineranno le attività delle Parti e gli eventuali impegni di tipo economico.

Le convenzioni attuative dovranno definire e dettagliare i singoli obiettivi della cooperazione scientifica, tempi e modalità del suo svolgimento, le condizioni e i requisiti di realizzabilità della collaborazione nell'ambito degli spazi di competenza, le rispettive responsabilità, gli eventuali impegni economici ed i risultati attesi. Previa valutazione congiunta delle Parti, le singole convenzioni attuative potranno coinvolgere altri soggetti pubblici quali Aziende, Enti ed Istituzioni locali, nazionali, europee, internazionali e Università.

ART. 4. REFERENTI SCIENTIFICI

Al fine di perseguire il generale sviluppo delle attività di collaborazione e l'efficace coordinamento delle singole iniziative, l'IZSLT indica quali Referenti Scientifici il Dott. Giovanni Formato (Responsabile della U.O. Apicoltura), la Dott.ssa Teresa Bossù (Responsabile del laboratorio di ittiopatologia, controllo e sicurezza dei prodotti della pesca di Roma) e la Dott.ssa Francesca Susini (Responsabile del laboratorio di ittiopatologia di Pisa); l'IZSVe indica quali Referenti Scientifici il Dott. Franco Mutinelli (Direttore del citato Centro di Referenza Nazionale per l'Apicoltura) e il Dott. Arcangeli (Direttore del Centro Specialistico di Ittiopatologia).

L'eventuale sostituzione dei Referenti dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti.

ART. 5. DURATA

Il presente accordo avrà una durata triennale a decorrere dalla data della sottoscrizione dello stesso, eventualmente rinnovabile, per un ulteriore periodo massimo di ulteriori tre anni, tramite accordo scritto tra le Parti da comunicarsi almeno 2 (due) mesi antecedenti alla naturale scadenza.

ART. 6. RISORSE FINANZIARIE

Il presente accordo quadro non prevede oneri a carico delle Parti.

Le Parti - nell'ambito della propria autonomia gestionale e delle risorse finanziarie di cui dispongono - potranno sostenere progetti particolarmente significativi nell'ottica dello sviluppo e del potenziamento del presente accordo, anche attraverso la stipula di ulteriori specifici accordi con soggetti terzi. Eventuali disponibilità e impegni economici saranno definiti di volta in volta negli accordi suddetti.

ART. 7. ASSICURAZIONE E ONERI DI SICUREZZA

Ciascuna delle Parti assicura il proprio personale, propri collaboratori e consulenti, tramite adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni per il caso in cui gli stessi debbano eseguire qualsiasi tipo di attività all'interno dei locali dell'altra Parte, comprese le mere visite e i sopralluoghi. Le Parti si esonerano reciprocamente da ogni responsabilità di cui sopra e garantiscono la manleva da qualsiasi pretesa che le proprie compagnie assicuratrici potranno avanzare nei propri confronti per qualsiasi motivo o titolo.

Le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare all'interno dei propri locali la normativa nazionale e i regolamenti interni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza e salute dei lavoratori. Nel caso in cui i dipendenti, collaboratori o consulenti di una Parte eseguano, previo accordo scritto tra le Parti, qualsiasi attività all'interno dei locali dell'altra Parte - comprese mere visite e sopralluoghi - la stessa si impegna a far rispettare al proprio personale la predetta normativa.

ART. 8. RECESSO

Le Parti si riservano il diritto di recedere unilateralmente dal presente accordo, in qualsiasi momento, con preavviso minimo di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa. Le attività eventualmente in corso dovranno essere portate a conclusione secondo gli accordi presi e gli obiettivi previsti.

Il recesso non avrà effetto sulle eventuali convenzioni attuative già sottoscritte dalle Parti a concretizzazione del presente accordo quadro.

ART. 9. INVALIDITA' DELL'ACCORDO

L'invalidità, l'inefficacia o la nullità, parziale o totale, di una o più disposizioni del presente accordo non pregiudicherà la validità e l'efficacia di quest'ultimo, salvo che tali clausole abbiano carattere essenziale. Le clausole invalide, inefficaci o nulle dovranno essere sostituite con disposizioni pienamente valide ed efficaci.

ART. 10. CESSIONE DELL'ACCORDO

E' fatto divieto alle Parti di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente accordo nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano, senza previo consenso scritto dell'altra Parte.

ART. 11. NATURA GIURIDICA

Le Parti espressamente convengono che la natura giuridica del rapporto disciplinato dal presente accordo non è di società, né di associazione, né di lavoro, né di agenzia, né di rappresentanza. Le eventuali clausole di difficile interpretazione pertanto non potranno essere interpretate con riferimento ad alcuno dei rapporti sopra indicati.

ART. 12. DIVIETO UTILIZZO DEL LOGO

Nessuna Parte può utilizzare il nome o il logo dell'altra Parte o il nome dei suoi dipendenti/collaboratori, in ogni pubblicità, nuova release, pubblicazione o pubblicità senza l'espressa autorizzazione scritta dell'altra Parte. Le Parti riconoscono e concordano che tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al logo rimarranno di proprietà esclusiva della Parte proprietaria. L'utilizzo del logo di una Parte non trasferisce alla Parte utilizzatrice nessun diritto o titolo connesso allo stesso.

ART. 13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONFIDENZIALITA'

In ottemperanza alle condizioni previste dalla legge italiana (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.), le Parti si impegnano reciprocamente a trattare ed eventualmente a comunicare a terzi i dati personali contenuti nel presente accordo, ovvero, comunque acquisiti durante la sua esecuzione, al solo scopo di adempiere agli impegni con lo stesso assunti o per gli adempimenti allo stesso connessi. Ciascuna Parte presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati da parte dell'altra Parte, direttamente o, eventualmente, indirettamente attraverso terzi, secondo quanto previsto dalla predetta normativa, per le finalità necessarie alla gestione del presente accordo.

Tutte le informazioni scambiate tra le Parti per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra forma durante l'esecuzione del presente accordo s'intendono confidenziali. Le Parti si impegnano ad utilizzare le predette informazioni confidenziali unicamente per gli scopi previsti dal presente accordo e garantiscono l'adozione di tutte le misure adeguate ad evitare la diffusione non autorizzata delle informazioni confidenziali.

ART. 14. MODIFICHE E COMUNICAZIONI

Il presente accordo potrà essere modificato e derogato solamente per accordo tra le Parti. Tutte le modifiche, deroghe, integrazioni e tutte le ulteriori notifiche o comunicazioni relative al presente accordo dovranno essere effettuate mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento ai recapiti sopra indicati (o a diverso recapito successivamente indicato per iscritto) ovvero esclusivamente mediante posta elettronica certificata, laddove l'utilizzo di tale strumento sia obbligatorio per legge.

ART. 15. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.

ART. 16. ONERI PER LA STIPULA E REGISTRAZIONE

Il presente atto, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dall'IZSLT ai sensi del ex art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642- autorizzazione Agenzie delle Entrate del 28/07/2016 n. 100801. L'IZSLT con nota scritta chiederà a IZSVe il rimborso della quota di spettanza.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 – Tariffa – parte II, articolo 4.

ART. 17. NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente accordo, le parti concordemente rinviano alle norme del codice civile in materia, in quanto compatibili.

ART. 18. NEGOZIAZIONE

Il presente accordo è stato liberamente negoziato tra le Parti e rispecchia la loro volontà, chiaramente e correttamente riportata nel testo contrattuale.

Il presente atto, è sottoscritto digitalmente.

L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA
TOSCANA M. ALEANDRI
II DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Ugo Della Marta

.....

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Prof. Daniele Bernardini

.....